

Bundesstraßgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2014.25

Sentenza del 6 dicembre 2016

Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA
CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore
federale Stefano Herold,

e,

in qualità di accusatrice privata,

HIT INTERNATIONAL SPA, I- Felino,
rappresentata dall'avv. Ivan Paparelli,

contro

A., difeso dall'avv. di fiducia Luigi Mattei.

Oggetto

Riciclaggio di denaro, falsità in documenti
Rinvio da parte del Tribunale federale
Commisurazione della pena

Fatti:

- A.** Con sentenza del 19 novembre 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 1 CP, nonché di ripetuta istigazione in falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP. Essa lo ha condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 110.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché a un risarcimento equivalente di fr. 16'313.20 e di EUR 152'250.--, oltre a interessi al 5%, decorrenti dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo 2006 su fr. 13'772.80 e dal 3 aprile 2006 su EUR 152'250.--, la cui pretesa è stata assegnata all'accusatrice privata HIT International SpA. Il suddetto è stato inoltre condannato al pagamento di fr. 4'500.-- a titolo di spese procedurali e di fr. 41'024.20 a titolo di ripetibili in favore di HIT International SpA. La pretesa civile di Parmalat SpA è invece stata respinta. Nel contempo la Corte ha mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C., presso la banca D., Lugano, a concorrenza di fr. 61'837.40 e EUR 152'250.--, oltre interessi al 5%, decorrenti dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo 2006 su fr. 13'772.80.-- e dal 3 aprile 2006 su EUR 152'250.--. Per il resto il conto è stato dissequestrato.
- B.** Contro la predetta decisione il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), HIT International SpA unitamente a Parmalat SpA (entrambe in amministrazione straordinaria), nonché lo stesso A. hanno interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale (in seguito: TF). Con sentenze del 28 luglio 2014, l'Alta Corte federale ha respinto il gravame presentato da A. (sentenza 6B_219/2013) e, nella misura della sua ammissibilità, anche quello di HIT International SpA unitamente a Parmalat SpA (sentenza 6B_222/2013). Con sentenza dello stesso giorno il TF ha per contro parzialmente accolto il ricorso del MPC (sentenza 6B_217/2013), annullando i dispositivi n. II.1, II.2, nonché VI della sentenza del 19 novembre 2012, rinviando la causa al TPF per un nuovo giudizio sulla pena e affinché si pronunci sulle richieste di confisca del MPC relative al prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro e quindi sulla sorte del sequestro ancora in essere.
- Per quanto riguarda i punti I, III, IV e V del dispositivo, in data 28 agosto 2014, il TPF ha comunicato al MPC che la sentenza del 19 novembre 2012 è divenuta esecutiva.
- C.** Con decreto 14 ottobre 2014, questo Tribunale ha deciso l'acquisizione rogatoria della sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25 giugno 2014, nonché di

informazioni in merito all'eventuale passaggio in giudicato della stessa, rispettivamente sull'attuale stato della procedura. Esso ha altresì decretato l'acquisizione degli estratti del casellario giudiziario in Svizzera ed Italia relativi all'imputato e l'ammissione di HIT International SpA, nonché l'esclusione di Parmalat SpA, quali parti alla presente procedura. Nel medesimo contesto, avendo il TF indicato chiaramente le modifiche da apportare alla sentenza annullata e non dovendosi in linea di massima procedere all'amministrazione di ulteriori prove per l'accertamento dei fatti, questo Tribunale, con l'accordo delle parti, ha rinunciato ad indire un nuovo dibattimento.

D. Con decreto del 16 dicembre 2014, la presente autorità ha deciso l'acquisizione agli atti del ricorso in cassazione presentato da A. avverso la sentenza del 25 giugno 2014 della Corte d'appello di Bologna e, nel contempo, invitato le parti a presentare le loro conclusioni scritte.

E. Con scritto del 30 gennaio 2015, il MPC ha chiesto al TPF:

- di condannare A. ad una pena pecuniaria sospesa di fr. 30'000.-- corrispondenti a 200 aliquote giornaliere di fr. 150.-- ciascuna;
- di ordinare la confisca dell'importo di fr. 3'976'050.71 e di ordinare un risarcimento equivalente dell'importo di fr. 5'434'642.29 a favore della Confederazione quale prodotto delle amministrazioni infedeli aggravate (ai sensi dell'art. 158 n. 1 CP) a cui A. ha partecipato in Italia, indicate alle cifre da I.1.1.1 a I.1.1.5 dell'atto d'accusa e costituenti i crimini a monte del riciclaggio di denaro di cui ai capi d'accusa da I.1.3.3 a I.1.3.32, nella misura in cui l'importo non è restituito o assegnato all'accusatrice privata HIT International SpA;
- di addossare la totalità delle spese del procedimento all'imputato e che nessuna indennità per patrocinio sia messa a carico della Confederazione.

F. Con scritto del 29 gennaio 2015, l'imputato ha postulato:

- in via incidentale, di sospendere la causa in attesa della sentenza da parte della Corte suprema di Cassazione di Roma;
- nel merito, di confermare la pena inflitta con sentenza del 19 novembre 2012; di escludere la confisca dei valori patrimoniali derivanti dal reato a monte, poiché l'azione penale per le distrazioni costitutive del reato presupposto è prescritta e, conseguentemente, prescritto è pure un eventuale diritto di confisca dei valori da esse dipendenti; di confermare i risarcimenti previsti nella

sentenza del 19 novembre 2012; di sequestrare limitatamente a fr. 16'313.20 e EUR 152'250.-- oltre interessi, i valori patrimoniali di cui alla relazione n. 0247/673.350 intestata alla fondazione C., aperta presso la banca D., e per il resto di dissequestrare il conto in parola.

G. Con scritto del 30 gennaio 2015 HIT International SpA, per quanto attiene all'azione penale, si è rimessa al giudizio della Corte, mentre per quanto riguarda l'azione civile ha chiesto:

- di condannare A. a risarcire a HIT International SpA EUR 2'065'830.-- oltre interessi del 5% dal 17 giugno 1994, EUR 1'549'370.-- oltre interessi del 5% dal 15 marzo 1995, EUR 1'446'080.-- oltre interessi del 5% dal 21 aprile 1995, EUR 1'032'910.-- oltre interessi del 5% dal 20 settembre 1996, EUR 774'685.-- oltre interessi del 5% dal 25 novembre 1994, a cui dedurre quanto già assegnato con dispositivo III.2 della sentenza del 19 novembre 2012, nel frattempo cresciuto in giudicato;
- di risarcire o restituire o assegnare a HIT International SpA pure le somme attinte quali redditi dai finanziamenti eseguiti da A. utilizzando i fondi distratti a suo danno;
- nel contempo di porre HIT International SpA a beneficio della restituzione rispettivamente della confisca e assegnazione dell'integralità dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi della relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca D., Lugano;
- di addossare la totalità delle tasse e spese del procedimento all'imputato;
- di riconoscere a HIT International SpA ripetibili e spese per fr. 25'719.70.

H. Nei loro scritti del 23 febbraio 2015 le parti si sono riconfermate nelle proprie conclusioni.

I. Con decreto del 15 aprile 2015, questo Tribunale ha disposto la sospensione della procedura fino alla pronuncia di una sentenza irrevocabile delle autorità giudiziarie italiane sui reati a monte commessi da A. Il 18 novembre 2015 tale decreto è stato confermato dalla Corte dei reclami penali, che ha respinto il relativo reclamo presentato dal MPC.

J. Mediante domanda di assistenza giudiziaria in materia penale del 26 novembre 2015 indirizzata alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello

di Bologna, questo Tribunale ha chiesto copia del dispositivo e delle motivazioni della sentenza pronunciata dalla Corte suprema di Cassazione di Roma in seguito ai ricorsi interposti da A. contro la sentenza del 25 giugno 2014 emessa dalla Corte d'appello di Bologna e ulteriori informazioni disponibili in merito allo stato della procedura.

- K.** Con decreto del 22 aprile 2016 questo Tribunale, visto il contenuto del dispositivo della sentenza della Corte suprema di Cassazione italiana del 16 novembre 2015 ha deciso di riaprire la procedura, dando alle parti la possibilità di esprimersi sulla documentazione acquisita in via rogatoria il 15 aprile 2016.
- L.** Con conclusioni del 23 maggio 2016, il MPC ha chiesto al TPF:
- di condannare A. ad una pena pecuniaria di fr. 30'000.-- corrispondenti a 200 aliquote giornaliere di fr. 150.-- ciascuna;
 - di non concedere la sospensione condizionale alla pena pecuniaria;
 - di ordinare la confisca del prodotto delle amministrazioni infedeli aggravate a cui A. ha partecipato in Italia, indicate alle cifre da I.1.1.1 a I.1.1.5 dell'atto d'accusa del 14 ottobre 2011 del MPC per un importo di CHF 4'249'077.49 (comprensivo degli interessi nel frattempo maturati calcolati al 25 maggio 2016 per un importo di CHF 1'164'751.83) e che sia ordinato un risarcimento equivalente dell'importo di CHF 5'807'826.89 (comprensivo degli interessi nel frattempo maturati calcolati al 25 maggio 2016 per un importo di CHF 1'592'034.28) a favore della Confederazione, nella misura in cui gli importi non sono restituiti o assegnati all'accusatrice privata Hit International SpA;
 - di addossare la totalità delle spese processuali all'imputato.
- M.** Con osservazioni del 23 maggio 2016, l'imputato ha, in primo luogo, ribadito integralmente tutte le sue osservazioni del 27 gennaio 2015 in materia di commisurazione della pena e di confisca di valori patrimoniali del reato a monte, riepilogate con un memoriale del 23 febbraio 2015 in risposta alle conclusioni del 30 gennaio 2015 del MPC e, in secondo luogo, chiesto al TPF di mantenere sospesa la causa in attesa della sentenza da parte della Corte di Appello di Bologna (definitiva, se del caso confermata da un nuovo giudizio della Corte Suprema di Cassazione) non sussistendo alcuna pronuncia irrevocabile di condanna da parte della competente autorità penale italiana permettendo al primo giudice – chiamato a ricommisurare la pena – di pronunciarsi “a bocce ferme”.

- N.** Con conclusioni del 25 maggio 2016, HIT International SpA, dopo aver affermato che il dispositivo della sentenza della Corte suprema di Cassazione italiana del 16 novembre 2015 non ha alcun influenza nel contesto del procedimento penale elvetico pendente e che di per sé non muta la posizione di A. nella presente procedura penale, si è riconfermata nelle sue conclusioni scritte 30 gennaio nonché 23 febbraio 2015.
- O.** Il 30 maggio 2016 questa Corte ha dato la possibilità alle parti di prendere posizione sulle rispettive conclusioni di cui sopra.
- P.** Con scritto del 28 giugno 2016 il MPC si è riconfermato nelle proprie conclusioni del 23 maggio 2016.
- Q.** L'11 luglio 2016 HIT International SpA si è pure riconfermata nell'esposizione e richieste di cui alle conclusioni scritte 30 gennaio 2015, 23 febbraio 2015 nonché 25 maggio 2016.
- R.** Mediante osservazioni dell'11 luglio 2016 l'imputato ha postulato quanto segue:
- in via preliminare, la causa SK.2014.25 pendente davanti al Tribunale penale federale è sospesa fino a quando la sentenza contro A. sarà integralmente e definitivamente passata in giudicato su tutti i suoi punti, in particolare sulla colpevolezza e sulla pena.
 - in via subordinata (qualora la procedura non restasse sospesa), la pena inflitta con sentenza SK.2011.22 del 19 novembre 2012 è confermata; conseguentemente A. è condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 110.-- cadauna sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La domanda di confisca dei valori patrimoniali derivanti dal reato a monte è inammissibile, e in subordine da respingere, in particolare poiché è violato il principio accusatorio, perché un eventuale diritto di confisca dei valori da esse dipendenti è prescritto, perché il Tribunale penale federale non è competente a statuire per competenza e perché osta a una simile decisione il principio *ne bis in idem*. I risarcimenti previsti con sentenza SK.2011.22 del 19 novembre 2012 sono confermati, conseguentemente A. è condannato a un risarcimento equivalente di fr. 16'313.20 assegnato a HIT International SpA e di EUR 152'250.-- a favore della Confederazione. I valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C. aperta presso la banca D. sono sequestrati limitatamente a fr. 16'313.20 e EUR 152'250.-- oltre interessi. Per il resto il conto è dissequestrato.

- S.** Il 12 luglio 2016 questa Corte ha trasmesso alle parti per conoscenza gli allegati di controparte, precisando che, in assenza di un'esplicita richiesta di un ulteriore scambio di scritti entro il 20 luglio seguente, essa riteneva conclusa la fase dello scambio degli scritti, in applicazione analogica dell'art. 347 cpv. 2 CPP.
- T.** Con sentenza parziale e decreto di sospensione del 27 luglio 2016, questo Tribunale ha sospeso la procedura limitatamente alla questione della pena, fino ad una pronuncia definitiva in Italia, e ordinato nel contempo il dissequestro dei valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C., presso la banca D., Lugano, eccedenti le somme destinate all'esecuzione dei punti III, IV e V della sentenza SK.2011.22 del 19 novembre 2012.
- U.** Il 18 ottobre 2016 questa Corte, visto il cambiamento giurisprudenziale di cui nella sentenza del Tribunale federale 6B_466/2015 del 28 settembre 2016, segnatamente sull'applicabilità dell'art. 49 cpv. 2 CP nei casi di decisioni pronunciate all'estero, ha invitato le parti a formulare le proprie osservazioni sulle conseguenze di questa nuova giurisprudenza sulla procedura in parola.
- V.** Con scritto del 25 ottobre 2016 HIT International SpA ha rinunciato a formulare osservazioni in merito. Nelle rispettive osservazioni del 7 novembre 2016 il MPC ha postulato la riattivazione della procedura e confermato le proprie richieste di pena del 23 maggio 2016, mentre l'imputato si è rimesso al prudente giudizio di questo Tribunale sulla portata concreta del cambiamento giurisprudenziale, ribadendo inoltre le proprie conclusioni dell'11 luglio 2016 sulla commisurazione della pena.
- W.** Con decreto del 9 novembre 2016 questo Tribunale ha riaperto la procedura, concedendo all'imputato un termine fino al 21 novembre 2016 per compilare ed inoltrare il formulario relativo alla sua situazione patrimoniale. Quest'ultimo è stato inviato il 15 novembre 2016 con la relativa documentazione, per cui in data 16 novembre 2016 è stata data alle parti possibilità di esprimersi in merito.
- X.** Con repliche del 24 novembre 2016, trasmesse alle altre parti per conoscenza, sia il MPC che A. si sono riconfermati nelle proprie conclusioni, il secondo ribadendo in particolare la richiesta alla Corte di pronunciare una pena sospesa condizionalmente. L'accusatrice privata è rimasta per contro silente.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Il Giudice unico considera in diritto:

1.

1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. Esso può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. DONZALLAZ, *Loi sur le Tribunal fédéral*, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1; VON WERDT, *Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz*, Berna 2015, n. 8 e seg. ad art. 107 LTF). Per questa ragione, sia il tribunale rescissorio che le parti non possono fondarsi su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. DTF 131 III 91 consid. 5.2; 116 II 220 consid. 4a; MEYER/DORMANN, *Commentario basilese, Bundesgerichtsgesetz*, 2a ediz., Basilea 2011, n. 18 ad art. 107 LTF). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 1.2, con rinvii). Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione rescindente (sentenza del Tribunale federale 6B_372/2011 del 12 luglio 2011, consid. 1.1.2).

1.2 In concreto, l'accoglimento da parte del Tribunale federale del ricorso presentato dal MPC riguarda esclusivamente il giudizio sulla pena e le richieste di confisca relative al prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro e quindi sulla sorte del sequestro ancora in essere. Per quanto riguarda la commisurazione della pena, l'Alta Corte ha ritenuto fondato il rimprovero mosso dal MPC in relazione alla svalutazione penale dell'autoriciclaggio di denaro, ritenendo che la posizione di questo Tribunale, che si era tradotta in un'attenuazione automatica della pena per l'autoriciclatore, non era prevista in quanto tale dalla legge. In considerazione della condanna italiana dell'imputato per i crimini a monte, seppure non cresciuta in giudicato, il Tribunale federale ha quindi indicato che i fatti in giudizio avrebbero dovuto essere esaminati nell'ottica del concorso retrospettivo giusta l'art. 49 cpv. 2 CP. Esso ha inoltre stabilito che sarebbe stato opportuno o aspettare che la condanna italiana passasse in giudicato e irrogare una pena complementare o emanare una sentenza indipendente, che non tenesse però conto in senso

attenuante degli antefatti del riciclaggio, oggetto del procedimento italiano. Relativamente alla fissazione dell'importo delle aliquote giornaliere, l'Alta Corte ha altresì criticato la menzione dei debiti che l'imputato avrebbe nei confronti di familiari, senza indicazione dell'entità, né delle ragioni che hanno spinto l'imputato a contrarli; il Tribunale federale ha pronunciato che tali debiti non vanno presi in considerazione nel calcolo dell'ammontare dell'aliquota giornaliera, ma tutt'al più nell'ambito dell'apprezzamento della situazione personale dell'autore (v. sentenza 6B_217/2013 consid. 6.4). In secondo luogo, l'Alta Corte ha rilevato una violazione del diritto di ottenere una decisione motivata nei confronti del MPC in punto alle richieste di confisca, rispettivamente di risarcimento equivalente e assegnamento circa i valori patrimoniali frutto dei reati a monte del riciclaggio. Esso ritiene che il Tribunale penale federale si sia limitato a esaminare la confiscabilità dei valori patrimoniali quale prodotto dell'infrazione di cui all'art. 305^{bis} CP, omettendo erroneamente qualsiasi cenno all'art. 158 CP relativo al reato di amministrazione infedele (sentenza 6B_217/2013 consid. 7.2).

- 1.3** La legge non contiene nessuna disposizione sulla maniera di procedere da parte della Corte penale del TPF nel caso in cui una sua sentenza è annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dal TF, neppure a livello di diritto transitorio legato all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). In particolare, non vi è disposizione alcuna che imponga un nuovo dibattimento. Secondo la giurisprudenza, l'accusato ha di regola diritto ad una sola udienza pubblica. Se il rinvio della causa da parte dell'Alta Corte non è dovuto ad un'amministrazione delle prove lacunosa, ma concerne motivi puramente giuridici o legati a prove che possono essere raccolte per iscritto, e se la sentenza del Tribunale federale contiene direttive chiare che non lasciano più nessun margine di manovra all'autorità inferiore relativamente alla questione della colpevolezza dell'accusato, la rinuncia ad un nuovo dibattimento risulta giustificata (DTF 103 Ia 137 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_864/2010 del 25 gennaio 2011, consid. 2.3; TPF 2011 155 consid. 5.2).
- 1.4** Nella fattispecie il nuovo giudizio è circoscritto a questioni puramente giuridiche e ad aspetti concernenti la commisurazione della pena (v. supra consid 1.2). A questo proposito il TF ha fornito indicazioni chiare sulla procedura da seguire (v. supra lett. B), la cui concretizzazione può avvenire senza un nuovo dibattimento. Di conseguenza, visto anche il pieno accordo delle parti, questo giudice statuisce sulla base di una procedura scritta.
- 2.** Per quanto riguarda la confisca, questa Corte si è già pronunciata con sentenza parziale e decreto di sospensione del 27 luglio 2016. Relativamente alla questione

della pena, come visto sopra (v. Fatti lett. U), l'Alta Corte ha modificato la propria giurisprudenza in merito all'art. 49 cpv. 2 CP, riservandone l'applicabilità a pene pronunciate da tribunali svizzeri. Pertanto, contrariamente a quanto ancora prospettato nella sentenza di rinvio del Tribunale federale (v. consid. 6.4) nel caso concreto non si pongono più questioni di concorso retrospettivo e può essere direttamente pronunciata una pena.

Sulla pena

3.

3.1 I reati ritenuti a carico dell'accusato sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell'art. 2 cpv. 2 CP, occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo, il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell'obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest'ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell'alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare, per il medesimo fatto, da un lato il vecchio diritto per determinare l'infrazione commessa e, dall'altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il diritto previgente (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).

3.2 Sulla base della concreta commisurazione della pena di cui si dirà ai prossimi considerandi, per A. entra in considerazione una pena ampiamente entro i limiti quantitativi di cui all'art. 34 cpv. 1 CP nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007. Si può dunque ancora applicare in casu una pena pecuniaria, mentre, in base alle disposizioni precedentemente in vigore, un equivalente grado di colpevolezza avrebbe comportato l'irrogazione della pena della detenzione giusta l'art. 36 vCP. Pur assortita della condizionale giusta gli art. 41 vCP rispettivamente 42 CP, la detenzione rappresenta chiaramente una pena più severa rispetto alla pena

pecuniaria giusta gli art. 34 e segg. CP (v. DTF 134 IV 82 consid. 4.1, 60 consid. 3.1 e 4), motivo per cui verrà applicato il nuovo diritto sanzionatorio in quanto *lex mitior*.

4.

- 4.1** Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l'effetto che la sanzione avrà su di lui.

Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l'autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza del Tribunale penale federale 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in *forum poenale* 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all'autorità di ricorso di

seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).

- 4.2** A. è nato il 23 maggio 1949 a Perugia. Completati gli studi superiori ha cominciato a lavorare all'età di 19 anni come impiegato commerciale presso una fabbrica di radio e televisioni (cl. 82 p. 930.5). Si è sposato all'età di 25 anni con B., da cui ha avuto tre figli, KK., LL. e MM., quest'ultimo deceduto nel 1996 (cl. 82 p. 930.2). Dopo aver frequentato corsi di aggiornamento, nel 1971 ha assunto la direzione dell'ufficio pubblicità e stampa della stessa ditta in cui aveva cominciato a lavorare, divenendo poi dirigente d'azienda industriale con la responsabilità del marketing dal 1975 al 1981 (cl. 82 p. 930.5). Dal 1981 al 1985 ha lavorato presso il Gruppo Marcucci, per poi passare ad una società di ristrutturazioni elettroniche che faceva capo al Ministero dell'industria italiano, dove ottenne l'incarico di affiancare l'allora presidente di NN., società presso cui restò fino al 1990. Dopo un breve periodo senza lavoro, accettò un incarico di Giampiero Donzelli, conosciuto durante la sua precedente attività, per lanciare il settore del turismo dell'omonimo Gruppo, settore che era uscito ad inizio 1990 dal controllo paritetico di Donzelli e di Parmalat, e ciò a seguito dell'entrata in borsa di quest'ultima. La partecipazione già della Parmalat era passata a una società della famiglia Tanzi (cl. 82 p. 930.6). In questo contesto, il 2 ottobre 1990, A. assumeva la carica di consigliere delegato di ITC (v. cl. 82 p. 925.88 e 753) e, dal 1° novembre 1996, quella di amministratore delegato e direttore generale, carica ricoperta sino al 14 maggio 1996. Inoltre, dal 25 marzo 1995 al 18 novembre 1997, rivestiva la carica di amministratore di Vacanze Overseas (cl. 2 p. 1.0.216 e riferimenti). Dal 13 maggio 1992 al 18 marzo 1997, A. ha pure ricoperto la carica di consigliere delegato per la società ECP SpA (v. cl. 82 p. 925.113), in seguito divenuta, a partire dal 18 marzo 1995, Club Vacanze SpA, poi ancora HIT Holding italiana turismo SpA, dal 29 giugno 1998, ed infine, dal 4 novembre 1999 al 5 luglio 2001, HIT Immobiliare SpA (cl. 2 p. 1.0.216). Dopo la sua partenza da ECP, A. ha lavorato come consulente per varie aziende, sino al raggiungimento dell'età pensionabile. Attualmente percepisce una pensione di dirigente aziendale equivalente a circa 50'000.-- franchi annui (cl. 82 p. 930.2). Lo stipendio annuo pattuito all'inizio della sua attività presso ITC era di 150 milioni di lire, poi raddoppiato a 300 milioni a partire dall'inizio del 1994 (cl. 82 p. 925.753).

A. si è reso colpevole di ripetuta istigazione a falsità in documenti e ripetuto riciclaggio di denaro. Il fine delle sue azioni era puramente egoistico, riconducibile alla volontà di sottrarre alle autorità di perseguimento penale l'ingente provento di reato di cui agli episodi distrattivi descritti in entrata (v. sentenza del 19 novembre 2012 loc. cit. consid. 7). Il comportamento procedurale dell'imputato può essere soltanto parzialmente valutato positivamente, caratterizzato com'è da versioni contraddittorie nonché da ammissioni spesso giunte soltanto di fronte all'evidenza

dei fatti, così come sono stati nel frattempo ricostruiti dalle autorità penali. Pur con queste riserve, non si può comunque negare una sua discreta disponibilità a collaborare con le autorità di perseguimento penale. Come fattore importante a suo favore va certamente ritenuto il lungo tempo trascorso dal periodo di commissione dei reati, in quanto attenuante specifica giusta l'art. 48 lett. e CP (v. DTF 132 IV 4), avendo il reo tenuto buona condotta dal momento dei fatti. La precedente incensuratezza va invece ritenuta in maniera neutrale non sussistendo motivi straordinari come quelli definiti nella DTF 136 IV 1.

In base alla giurisprudenza relativa alla fissazione della pena in caso di concorso di reati giusta l'art. 49 cpv. 1 CP, occorre dapprima determinare la pena per il reato più grave, aumentandola poi in misura adeguata sulla base dei restanti reati (v. sentenza 6B_260/2012 del 19 novembre 2012, consid. 5.1 e rinvii). Nella fattispecie, il reato più grave, perlomeno in astratto sulla base del suo massimo edittale, è l'istigazione alla falsità in documenti, reato punito in virtù dell'art. 251 n. 1 CP, in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Il movente e l'obiettivo perseguito sono comunque gli stessi degli altri reati commessi da A., ovvero quello di celare il più possibile le tracce che avrebbero permesso di ricollegare il denaro sui suoi conti in Svizzera alle distrazioni perpetrate ai danni della ITC, non esitando a questo scopo a coinvolgere, istigandola, la moglie. L'energia criminale è dunque seria, anche se nei risultati le somme riciclate che possono essere ancora prese in considerazione sono molto minori rispetto a quelle ipotizzate dall'accusa, ovvero, in definitiva, fr. 16'313.20 e EUR 152'250.--. Per la ripetuta istigazione alla falsità in documenti, la pena di riferimento (Einsatzstrafe) andrebbe dunque fissata a 120 aliquote giornaliere, ma diversamente da quanto fatto nella sentenza del 19 novembre 2012, il tempo ulteriormente trascorso dai fatti impone già a questo stadio l'applicazione dell'attenuante specifica ex art. 48 lett. e CP a entrambi gli atti, per cui essa va ridotta di 20 aliquote giornaliere. Ne risulta quindi una pena di riferimento di 100 aliquote giornaliere. Alla luce dei tre atti di riciclaggio per cui A. è stato ritenuto colpevole, tale pena va aumentata di 40 aliquote, atteso che dalla sentenza del 19 novembre 2012 sono passati ulteriori quattro anni, per cui l'accrescimento allora previsto di 60 aliquote risulta ora eccessivo pur tenendo conto delle critiche del Tribunale federale alla prassi di questa Corte in ambito di autoriciclaggio. A questo proposito non si può omettere di considerare che le critiche del Tribunale federale presupponevano la possibilità, ora resa impossibile dopo il suo cambiamento giurisprudenziale, di applicare le regole del concorso retrospettivo anche in caso di sentenze estere e quindi di tenere in considerazione, seppure in altro modo rispetto a quanto postulato da questo Tribunale, le particolarità dell'autoriciclaggio. A prescindere da ciò va in definitiva considerato che l'ulteriore tempo trascorso dai fatti è divenuto talmente macroscopico, a causa

di supplementari passi di procedura non certo imputabili all'imputato, da rendere la questione dell'autoriciclaggio decisamente marginale come fattore di commisurazione della pena, per cui nel complesso una pena di 140 aliquote giornaliere rientra senz'altro nell'ampio margine di apprezzamento che la giurisprudenza concede al giudice di merito nell'applicare i criteri di cui agli art. 47 e segg. CP (v. DTF 136 IV 55 consid. 5.4 e seg.; 135 IV 130 consid. 5.4; 134 IV 17 consid. 2.1; 132 IV 102 consid. 8.1; 129 IV 6 consid. 6.1; 127 IV 101). Non tenendo per nulla conto dell'attenuazione ex art. 48 lett. e CP legata al lungo tempo trascorso dai fatti, la richiesta del MPC di fissare a 200 le aliquote giornaliere, non può essere seguita.

Per il calcolo dell'ammontare della singola aliquota giornaliera, occorre fare riferimento all'art. 34 cpv. 2 CP e alla relativa giurisprudenza (v. in particolare DTF 134 IV 60 consid. 5.4 e 6). A. percepisce una rendita pensionistica mensile equivalente a circa fr. 4'160.--. La moglie non ha mai lavorato ed è a suo carico. Le spese mensili di cassa malati sono di fr. 253.25. Altri fattori di rilievo indicati nella DTF 134 IV 60 consid. 5 e 6 non emergono dagli atti. La singola aliquota giornaliera va dunque fissata a fr. 110.--. L'ammontare totale della pena pecuniaria risulta di fr. 15'400.--. Contrariamente a quanto sostenuto dal MPC l'aliquota di fr. 110.--, postulata dalla stessa difesa, tiene in dovuta considerazione tutti gli aspetti determinanti per il computo, e questo addirittura in maniera più severa del formulario di calcolo contenuto nelle raccomandazioni della Conferenza dei procuratori della Svizzera (www.ssk-cps.ch), per cui non è prospettabile il postulato aumento a fr. 150.--.

5. Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (art. 43 cpv. 1 CP). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3 prima frase CP).

- 5.1** Le condizioni formali per la concessione della condizionale ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 e 2 CP (tipologia della pena, assenza di precedenti condanne negli ultimi cinque anni) sono pacificamente date.
- 5.2** Sul piano materiale, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comportamento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell'infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I pag. 279 e seg.).
- 5.3** A. è incensurato e ben integrato socialmente. Al di là degli episodi oggetto del presente procedimento, nonché del procedimento in Italia relativo al reato a monte, non ha mai manifestato una particolare propensione a delinquere (v. già *supra* consid. 4.2). Contrariamente a quanto ritenuto dal pubblico ministero, non si può rifiutare la concessione della sospensione condizionale alla luce dell'art. 42 cpv. 3 CP, visto che, in base alla giurisprudenza, è necessario un consolidamento processuale della pretesa risarcitoria (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.4; 77 IV 140; 70 IV 104), il che spiega la scarsa rilevanza pratica di questa limitazione (v. TRECHSEL/PIETH, *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar*, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 18 ad art. 42 CP). Il fatto che A. abbia negato le sue responsabilità, sia in Italia che in Svizzera, è l'espressione di suoi diritti procedurali e, salvo gravi eccezioni qui certamente non date, non può certamente essere ritenuto come fattore negativo dal punto di vista prognostico (v. DTF 101 IV 257 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_157/2012 del 2 ottobre 2012, consid. 4). Egli non si è mai del resto sottratto alle sue responsabilità procedurali e si è sempre presentato di fronte alle autorità svizzere, dimostrando rispetto per le autorità di perseguimento penale e in generale per la giustizia del nostro Paese. Il suo profilo caratteriale, così come è emerso durante le quasi due settimane di dibattimento, denota elementi comunque positivi. Nel complesso, è emersa la personalità di un reo che ha certo tralignato in modo serio, ubbidendo alla volontà di arricchirsi con scorciatoie criminali, ma anche quella di un marito e genitore responsabile, provato dalla morte precoce del figlio MM., nonché di un uomo d'affari che si è fatto comunque da solo, impegnandosi nella sua carriera.

Alla luce di tutto ciò, non vi è quindi ragione di ritenere che non sussista una prognosi positiva, rispettivamente che sia necessario infliggere anche una sanzione giusta l'art. 42 cpv. 4 CP per ragioni di prevenzione speciale o generale. La condizionale può essere pienamente concessa dunque anche alla luce dei suoi requisiti materiali, impartendo un periodo di prova di due anni, senz'altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale.

Sulle spese e ripetibili

6. Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP). Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162). L'art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore.

6.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2 RSPPF).

In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e

dell'onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale in composizione monocratica, l'emolumento di giustizia varia tra 200 e 50'000 franchi (art. 7 lett. a RSPPF).

- 6.2** Le spese procedurali della causa SK.2011.22 sono già state fissate in maniera definitiva ed esecutiva, per cui occorre qui statuire soltanto sull'ammontare delle spese della presente procedura scritta. Alla luce delle regole e dei principi qui sopra esposti l'emolumento per la presente procedura è fissato a fr. 2'000.--.
- 7.** In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF, le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per gli spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi (v. art. 13 RSPPF). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) è normalmente presa in considerazione (v. art. 14 RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2010 l'aliquota applicabile era il 7.6%; dal 1° gennaio 2011 essa è invece dell'8%. Avendo tuttavia, sia l'imputato che l'accusatrice privata, il loro domicilio all'estero, le prestazioni legali loro fornite non soggiacciono all'IVA (v. art. 8 LIVA; Info IVA 18 concernente il settore Avvocati e notai, edito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, gennaio 2011, pag. 11-12).
- 7.1** Le spese ripetibili riguardanti la procedura SK.2011.22 sono già state fissate in maniera definitiva ed esecutiva nella sentenza del 19 novembre 2012 (v. supra lett. B). Nella sentenza parziale del 27 luglio 2016 sono inoltre state riconosciute ad A. spese ripetibili per un ammontare di fr. 15'000.-- a carico della Confederazione. Le considerazioni che seguono riguardano dunque esclusivamente gli atti compiuti dalle parti dopo la sentenza del 27 luglio 2016.
- 7.2** Per la messa a carico delle spese e delle ripetibili va tenuto conto, come nella causa SK.2011.22, di un grado di proscioglimento dell'imputato del 75%, precisando come si tratti di una percentuale ponderata non in termini eminentemente quantitativi ma anche qualitativi, segnatamente considerando, per la chiave di ripartizione, i costi che gli accertamenti sul crimine a monte hanno comunque cagionato. La difesa di A. non ha presentato una nota d'onorario. La HIT International SpA non ha formulato particolari osservazioni in quest'ultima fase della procedura, né presentato nota d'onorario o protestato ripetibili. Giusta l'art. 12 cpv. 2 RSPPF vengono dunque riconosciute ripetibili a favore di A. per un

ammontare di fr. 2'000.--, di cui il 75% a carico della Confederazione, ovvero fr. 1'500.--.

Per questi motivi il Giudice unico pronuncia:

I.

1. A. è condannato ad una pena pecuniaria di 140 aliquote giornaliere di fr. 110.-- cadauna.
2. L'esecuzione della pena è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

II. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico di A.

III. Ad A. vengono riconosciute spese ripetibili per un ammontare di fr. 1'500.-- a carico della Confederazione.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

Il Cancelliere

Il testo integrale della sentenza viene notificato a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold
- Avv. Luigi Mattei, difensore di A.
- Avv. Ivan Paparelli, patrocinatore di Hit International SpA

Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione.

Rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

I decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante reclamo si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

I reclami contro decisioni comunicate per scritto o oralmente vanno presentati e motivati per scritto **entro 10 giorni** presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP).